

21 aprile 753 avanti Cristo. Come è noto, Andrea Carandini ha condotto per venticinque anni scavi archeologici nei luoghi in cui il racconto tradizionale colloca la fondazione di Roma, conseguendo risultati di indubbio rilievo, oggetto non solo, come è ovvio, di interesse scientifico, ma, grazie a una comunicazione pubblica sapientemente gestita, anche di una non comune risonanza mediatica. Ciò lo ha indotto a ricostruire – a anche a raccontare in senso letterale – le vicende legate a quell’evento dal quale (*ab urbe condita*), accantonato il periodo preistorico, incomincia la Storia. Pur non negando che in quella celebrata epopea vero e finzione sono entrambi presenti e sceverarli rimane un compito arduo, lo Studioso afferma che la narrazione annalistica non può comunque essere liquidata come una favola, onde a suo avviso alle ‘fantasie’ degli antichi va attribuito maggiore credito, e nello specifico indica punti di corrispondenza fra la tradizione e gli esiti degli scavi da lui diretti in cui questi ultimi varrebbero a confermare, non solo *ad sensum*, diversi aspetti spesso considerati leggendari. In definitiva, pur nell’attuale stato dell’arte in cui la tradizione – che nel passato ha conosciuto anche tempi quanto mai ingrati – non può dirsi messa al bando, quello di cui parliamo appare come uno dei più convinti, visti, e altrettanto discussi, recuperi. Suggeriti, fra i tanti, dalla scoperta del Carandini – il tratto di mura palatine con una delle porte, la *domus regia*, ossia un edificio di proporzioni ed eleganza inusitate, la prima casa delle vestali e i muri di recinzione del santuario di Vesta, la pavimentazione in ciottoli del foro, tutti resti datati all’VIII secolo a. C. –, Umberto Vincenti e Giorgia Zanon hanno intrapreso su quei temi un percorso di ricerca a tutto campo, ossia non fondato esclusivamente sulle fonti e la letteratura specifica, ma anche su ripetuti sopralluoghi (‘ascese’ sul Palatino), visite ai siti con gli studenti al seguito, studi di mappe, contatti con gli archeologi, e così via: trattandosi di storici del diritto romano, in direzione soprattutto, anche se non solo, degli assetti istituzionali della Roma delle origini, in cui, come è logico, il giusromanista può fornire all’archeologo un apporto di competenze specifiche in vista di una proficua collaborazione interdisciplinare. Stante la premessa, appare ovvio il corollario scientifico di libri editi – in particolare, di Umberto Vincenti, *Il Palatino e il segreto del potere. I luoghi e la costituzione politica della prima Roma*, Roma

2022; e *I primi Romani. La Roma senza città*, Roma 2023 –, e di articoli dei due Autori, nove dei quali (nessuno a quattro mani) – comparsi dal 2017 al 2023 –, preceduti e seguiti rispettivamente da una Prefazione e una Postfazione con un'Appendice di immagini, sono ora raccolti con alcune modifiche nel volumetto (U.V.-G.Z.) *Ipotesi sulla prima Roma*, Napoli 2023, pp. 1-177, ove figurano in ordine cronologico per conservare l'immagine del *work in progress* di cui si sono posti come tappe e che allude pure metaforicamente al lavoro dell'archeologo nel suo procedere per strati sempre più profondi, in tal caso percorrendo il tempo a ritroso. Un riassunto di ciascuno dei contributi, oltre a risultare per me poco agevole, si risolverebbe in nove schede molto brevi che non ritengo idonee a rendere un'idea – sia pure in abbozzo, la sola che in questa sede è possibile – dei contenuti del libro, per cui preferisco soffermarmi su alcuni aspetti che, nell'immediato, mi sembra rispondano maggiormente alla predetta finalità. La prima considerazione riguarda l'atteggiamento degli Autori nei confronti del racconto tradizionale. Dal libro emerge un'impostazione che, pur non aderendo in proposito a quella, descritta, del Carandini, ne valorizza la valenza 'provocatoria' in chiave di stimolo a una rinnovata riflessione scientifico-metodologica, e sotto il profilo opposto non esita a prendere le distanze dalla visione ipercritica che riduce quei racconti a un ciclo epico funzionale all'attribuzione di una genealogia eroica al programma politico di Augusto, recante al contempo una sorta di fatale presagio in direzione di questo. Difficilmente Livio e Dionigi possono essersi inventati tutto: è invece più plausibile che la saga trasmessa dall'annalistica sia una «cornice nobile dentro la quale introdurre fatti storici, la cui esistenza dovrà tuttavia essere confermata *aliunde, in primis* nelle risultanze archeologiche» (p. 5 [U.V.]). Ciò premesso, a mero titolo di esempio indicativo, nessuna delle due versioni circa la morte di Romolo – asceso al cielo (qui l'astoricità è *in re ipsa*); ucciso e squartato dai *patres* – viene ritenuta attendibile, «anche perché non è sostenibile la stessa storicità della figura di Romolo» (p. 23 [U.V.]), alla quale il Carandini dichiara invece di credere. Tuttavia, per citare uno dei più celebri esiti degli scavi, la presenza di un deposito di fondazione sotto la soglia della Porta Mugonia recante il corredo della vittima di un sacrificio umano (dato peraltro non esente da dissensi), che secondo l'archeologo permette di datare la deposizione tra il 775 e il 750 a. C., può nel caso dimostrare il dato dell'*aedificatio* in quel torno di tempo, ma non che si tratti del 'muro di Romolo', e che quest'ultima sia diventata la denominazione corrente è in tutta evidenza altra cosa. Nel racconto tradizionale va tuttavia isolato un aspetto qualificante relativo alla fondazione, la quale non si identifica in una mera opera di fortificazione del nucleo abitativo, ma si realizza soprattutto mediante la 'delimitazione', ovvero tracciando sul terreno un con-

fine, un *limes* sacro e inviolabile. Il confine legittima e inibisce, «distingue le azioni umane in rette e scorrette», e infatti, nella saga, Romolo, il re augure, presi gli auspici, definisce il perimetro quadrangolare (la *Roma quadrata*), poi con l'aratro trainato da un toro e una vacca bianchi traccia il confine. Non per nulla Pomponio (*l. sing. ench. D. 50.16.239.6*), con una di quelle etimologie empiriche ma istruttive proposte dai giuristi romani, scrive che *'Urbs' ab urbo appellata est: urbare est aratro definire*. Però, sempre nella narrazione annalistica, Romolo va assai oltre: fonda la città e al contempo ne fissa la struttura costituzionale, le dà un sistema di leggi e pone anche le basi della divisione tra patrizi e plebei. In altri termini l'eroico fondatore, l'ecista eponimo, concepisce e realizza un demiurgico progetto unitario. In base ai reperti dissotterrati con la sua *équipe*, Andrea Carandini è propenso a credere che le cose siano andate in buona misura così: Romolo appare come un sovrano assoluto e quasi onnipotente, e la nascita della città coincide con la nascita dello stato. Va pertanto respinta, a giudizio dell'insigne archeologo, la separazione cronologica, sostenuta da diversi storici tra l'esistenza della città, ammessa a partire dall'VIII secolo a. C., e quella dello stato, collocata invece nell'età della monarchia etrusca. Senonché altro è il volto fisico, edilizio, della fondazione – in proposito è idea ricorrente, ma non pacifica, quella che individua la prova del sorgere di una città nella presenza di una piazza pubblica adibita alle adunanze politiche –, altro l'ordinamento: qui l'apporto dello storico del diritto diventa di particolare rilievo e si comprende che ai suoi occhi la questione appaia più complessa. Quanto però all'uso del termine 'stato', Umberto Vincenti rileva una innegabile contraddizione, non solo nominalistica, della nostra scienza, in quanto da un lato si mette in guardia circa l'adozione impropria del termine 'stato' relativamente alla *res publica* e all'*imperium* di Roma antica, dall'altro si ricorre pressoché di regola al medesimo vocabolo nel binomio 'città-stato', forma costituzionale che Roma avrebbe assunto o fin dalle origini o nei due secoli successivi (VII, VI a. C.). Al termine di una lucida disamina lo Studioso conclude che, stante quella che gli appare come una sorta di «sovranità diffusa» (p. 25) in cui tuttavia i *patres* si pongono come un punto fermo in quanto effettivi titolari degli auspici, che infatti alla morte del re ritornano a loro – *auspicia ad patres redeunt* (Cic. *Brut.* 1.5.4): si tratta dell'*interregnum* di epoca repubblicana il cui nome è però sintomatico –, prescindendo dal profilo 'edilizio-monumentale' che per lo storico riveste un interesse relativo, pure per le origini non è in fondo fuori luogo parlare di 'stato' sebbene (eventualmente) ancora in assenza di una 'città stato'. Si è accennato sopra del rilievo qualificante che riveste la delimitazione legata al confine nell'opera di fondazione, e, poiché il confine include ed esclude, è quasi inevitabile che la mente si rivolga al problema, negli ultimi anni

dibattuto come pochi altri (con metodo scientifico o con piglio più disinvolto), dell'atteggiamento dei Romani nei confronti degli stranieri. Detto qui in parole semplici, come è possibile in base a un simile presupposto parlare di politica, e ancora prima di *forma mentis*, inclusiva, e riconoscere quella sorta di quasi innata propensione all'accoglienza che distinguerebbe Roma dalle altre *civitates* nel bacino del Mediterraneo? In proposito Giorgia Zanon ritiene opportuno precisare che «accedere a Roma non significava necessariamente *diventare cittadini romani* e difatti vi erano situazioni meramente transitorie di permanenza nell'urbe legate per lo più (ma non solo) allo svolgimento di affari commerciali» (p. 105 [corsivo originale]), come per esempio nel caso dell'*hospitium* con cui il *pater familias* attribuiva una forma di tutela in molteplici direzioni a uno straniero e alla sua famiglia. Altro è però la concessione della cittadinanza romana a singoli individui o a interi gruppi, fondata su presupposti variabili a seconda delle epoche storiche nonché dello sfondo politico con le esigenze connesse, anche se, sotto diverso profilo, appare innegabile una concezione dal taglio, diremmo, universalistico, propria di un popolo che si ispira all'ideale di un continuo e progressivo ampliamento, con il quale del resto si coniugano visioni filosofiche e immagini retoriche rivolte a una naturale e originaria uguaglianza degli esseri umani, violata nei fatti dalla storia con l'introduzione della schiavitù figlia delle guerre (D. 1.1.4, Ulp. 1 *inst.*). Per la particolare collocazione del luogo, il suo originario aspetto geomorfologico (descritto dall'Autrice con una precisione consentita soltanto da verifiche *de visu*) e sulla base di un complesso di fonti letterarie convergenti, si può accettare la storicità dell'*asylum inter duos lucos* sul Campidoglio, che la tradizione vuole istituito da Romolo (o da Romolo e Remo), ma ciò non implica pure una sorta di 'diritto di asilo', né tale realtà rispecchia una propensione filantropica del fondatore, quanto piuttosto (con tendenziale preferenza per gli uomini atti a portare le armi) una via per accrescere le potenzialità di difesa ed espansionistiche di Roma, e come tale risponde a un mirato obiettivo di sviluppo politico, come il ratto delle Sabine risponde a una finalità di sviluppo demografico. L'Autrice ritiene pertanto che «il modulo di inclusione adottato dai Romani, e poi seguito senza soluzione di continuità, nel corso della lunga storia di Roma, fosse in fondo un «affare per pochi», addirittura per pochissimi [...] mentre per il resto dell'umanità vigesse l'opposta, spesso crudele, legge dell'esclusione» (p. 125). Come si apprende già dal titolo, nel libro viene delineata un'ipotesi sul sorgere di Roma, che emerge dagli studi di Umberto Vincenti. Alla stessa sia pure in diversa misura tendono, o comunque nella sua orbita si muovono, i contenuti dei nove saggi, tuttavia in questa sede, per renderne in breve l'idea, seguirò un percorso (assai) semplificato che comporta il sacrificio di elementi di supporto anche non secondari. In-

nanzitutto si parte dal presupposto di una prima fase in cui Roma fu governata dai re (p. 45 [U.V.]): il *'reces'* che si legge nell'iscrizione del *Niger Lapis*, vocaboli ed espressioni come *regia*, *rex sacrorum*, *regifugium*, *adfectatio regni* – aggiungerei l'acronimo *'QRCF'* sciolto in *'Quando rex comitiavit fas'*, se di Varr. *ling. lat.* 6.31 si accetta la *lectio* che allude al re politico (Santalucia, Santoro, Purpura) –, eccetera, costituiscono un complesso univoco di testimonianze non seriamente contestabili. Vi sono poi due testi, uno letterario e l'altro giuridico, che inducono a ritenere che Romolo (o colui che è indicato come tale) non sia stato il primo re. Stando a un luogo degli *Annales* (154-155), Ennio avrebbe scritto il suo poema circa settecento anni dopo la fondazione di Roma, la quale pertanto sarebbe avvenuta almeno un secolo prima della datazione varroniana tradizionale (753 a. C.). Inoltre Pomponio (D. 1.2.2.1-2, Pomp. *l. sing. ench.*) scrive: *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur*, ma tra questi re, che in un contesto privo di un diritto certo governavano «come a ciascuno di loro pareva meglio» (p. 151 [U.V.]; G.Z. [p. 58]: «*manus...* richiama un'idea di *auctoritas* non ancora istituzionalizzata»), non figura Romolo, che infatti nel passo di Pomponio entra in scena dopo e si dice che egli divise il popolo in trenta parti dette curie, diede al popolo delle leggi, e in definitiva regolò costituzionalmente una comunità, rivelandosi così non il primo re, ma il primo organizzatore politico e giuridico di Roma. Stante anche il ritrovamento sul *Cermalus* (altura del Palatino) di resti di strutture abitative ben anteriori all'VIII secolo a. C., si può dunque ipotizzare che i *reges* preromulei di Pomponio fossero capi di gruppi associativi tra le comunità gentilizie logisticamente prossime le une alle altre, le quali si sarebbero unite in una sorta di federazione accettando di sottoporsi a un unico comune *rex*, un 're dei re', quale guida di quell'intera comunità che per Pomponio assurge ora al livello di *civitas* (p. 86). A Romolo andrebbe dunque attribuita una fondamentale opera ordinatrice, fisica e concettuale, che segna i confini della città e delle proprietà individuali e fissa le *curiae*, ossia i primi distretti amministrativi e di arruolamento militare. In definitiva, come afferma Tim Cornell (p. 103), re fondatore è quello che traccia le linee di separazione tra lo spazio cittadino e il mondo esterno, e in tal senso in Romolo si può riconoscere l'autore di quel passo in direzione della nascita di Roma che i precedenti *reges* menzionati indistintamente da Pomponio dal canto loro non sono riusciti a compiere. Un elemento di particolare suggestione a sostegno della descritta ipotesi è legato al *Septimontium*. Come per esempio il *regifugium*, anche il *Septimontium* era in età storica una festa religiosa, ma sembra assai difficile che questa sia l'originaria natura dell'uno e dell'altro. Comunque già la specifica vicenda di detta cerimonia presenta un

aspetto suggestivo, perché in progresso di tempo essa non è più *montanorum modo* ma *pro populo*, il che adombra un'evoluzione sinecistica. Antistio Labeone, citato da Verrio Flacco (Fest. pp. 474-476 L.) elenca i nomi dei sette *montes* originariamente coinvolti nelle *feriae*: *Palatium*, *Velia*, *Fagutal*, *Subura*, *Cermalus*, *Oppius*, *Caelius*, *Cispus*; a ognuno era destinato un sacrificio, ma l'unico di cui viene citato il nome, *Palatuar*, è quello che si celebrava sul *Palatium*. In realtà è facile rilevare che i nomi della lista sono otto, fuori posto appare infatti la *Subura*, la quale non è un rilievo montuoso ma una depressione situata tra i *montes*, che tuttavia fungeva da via di collegamento per le comunità che abitavano su quelle alture e al contempo da cuscinetto tra gli insediamenti latini e sabini: può pertanto comprendersi un suo successivo ingresso nel novero come *mons* 'per destinazione'. Questo, stante la conferma di vari altre testimonianze, è probabilmente il nucleo primigenio da cui ha preso vita Roma: in proposito suggestiva, ma destinata a rimanere tale, l'ipotesi di un *Trimontium*, ovvero dell'iniziale aggregazione dei tre *montes* del Palatino (*Palatium*, *Cermalus*, *Velia*), per il precipuo rilievo che gli attribuiscono concordemente le fonti e per la presenza sul *Cermalus* della mitica *casa Romuli*, anch'essa localizzata dal Carandini, oggetto di una plurisecolare e ininterrotta venerazione. È evidente che i sette *montes* citati non sono da confondersi con i celeberrimi sette colli, i quali occupano un'area geografica più estesa e si inseriscono in uno stadio successivo e finale del complesso cittadino, come peraltro confermato da numerose fonti. Ecco allora che su tali premesse non sembra del tutto azzardato ipotizzare che i *reges* che hanno preceduto Romolo fossero coloro che governavano le comunità stanziate su quelle sette alture, i *septem montes* celebrati per secoli in una festa che prevedeva un sacrificio per ognuno dei 'monti'. A scopo di difesa, fors'anche di maggiore potenziale offensivo, e pure magari in prospettiva di una comune area mercantile, esse hanno dato vita a quella federazione in cui Romolo ha rivestito il ruolo apicale, e proprio per questa ragione e nel senso già visto, egli è passato alla storia come il primo re e il fondatore di Roma. «Ipotesi, ipotesi, ipotesi...», scrive Umberto Vincenti nella Postfazione, considerato che anche le scoperte del Carandini non costituiscono prove in senso proprio, e aggiunge che «solo le evidenze archeologiche non ambigue, e interpretate senza l'ansia o l'ambizione della rivelazione risolutiva, potranno renderci qualche certezza a proposito della prima Roma» (p. 160). Le fonti scritte, «meglio, una loro oculata, severa, ristretta selezione», sono comunque da ritenersi imprescindibili, in quanto tessuto connettivo senza il quale i reperti archeologi rimangono dei pur rilevanti e suggestivi fotogrammi. Per quanto mi riguarda concordo, e al contempo mi viene fatto di pensare che nel nostro settore di indagine, si tratti di diritto privato, di diritto pubblico, di fonti di conoscenza o

altro ancora, non si contano i temi da gran tempo e *in toto* appannaggio delle ipotesi (in tal senso la figura di Gaio si pone a mio avviso come un esempio antonomastico). Ma la consapevolezza circa l'impossibilità di approdare a risultati certi non deve in alcun caso indurre alla rinuncia e anche un'ipotesi contribuisce al progresso della scienza. È importante che insista su alcuni non labili punti di appoggio, che sia formulata con prudenza e sorretta da un argomentare logico e coerente. Che induca, insomma, a una seria riflessione, come, giusto riconoscerlo, quella di cui si è finora parlato.

Il diritto delle persone nella Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa. Dopo il saggio di esordio sulla *Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano* edito nel 2021, come in quella sede aveva preannunciato, Marco Molinari dà alle stampe un secondo, ponderoso volume ove tratta in modo sistematico dei contenuti dell'Indice bizantino, partendo ovviamente dal *ius personarum* collocato nel I libro ([M.M.] *Studio critico-sistematico del diritto delle persone nella Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano. Libro I (Titoli III-XXVI) con testo e traduzione*, Bologna 2025, pp. 1-680). Nella monografia iniziale, di cui ho tratteggiato i caratteri in un precedente *Sul Tavolo* (TI III.1 [2022] 332-339), il giovane Studioso si era occupato in particolare della storia esterna della *Parafrasi*, isolandone con puntuale sguardo critico i principali nodi a partire dalla *magna quaestio* relativa al suo autore – pur senza giungere a conclusioni, riguardo alla teoria dominante che la attribuisce a Teofilo già in diversi luoghi affioravano perplessità e percepibili assonanze ferriniane –, con l'aggiunta di un ulteriore, specifico *focus* sulla traduzione greca della costituzione *Imperatorem* presente in taluni codici, nonché infine sul secondo titolo del libro I (*De iure naturali gentium et civili*), che in realtà, trattandosi di un'opera acefala – manca il titolo *De iustitia et iure* [I. 1.1] –, nei manoscritti diventa quello di apertura. Ora sono pertanto sottoposti a esame i titoli dal III (*De iure personarum*) al XXVI e ultimo del libro I (*De suspectis tutoribus et curatoribus*), che sul piano trattatistico corrispondono al diritto delle persone. «Leggerla e tradurla dall'inizio alla fine – sta scritto in una delle pagine *in limine* (p. 6) – [...] è già un modo per conferirle un'identità autonoma, nonostante la subalternità insuperabile rispetto al manuale imperiale; per prenderla sul serio, insomma, e non come il rudimentale e lontano embrione che, composto di soli casi dispersi e slegati, non riesce ad emergere e a staccarsi di per sé, visibilmente, dall'involucro istituzionale delle *Institutiones*». (Quello dell'identità autonoma è un concetto ricorrente, sia come *thema decidendum* sia in chiave storiografica, nel pensiero dell'Autore, il quale nel primo volume scriveva [p. 83], e ora lo ribadisce [p. 624], che l'attribuzione a Teofilo – poi, come è noto, contestata con ar-

gomenti di spessore ma con scarsa fortuna da Contardo Ferrini – era servita in particolare a riconnettere alla *Parafrasi* uno statuto unitario). Dopo una breve «Prefazione» (pp. 5-9), la successione dei capitoli segue fedelmente quella dei titoli presi in considerazione; negli stessi figura il testo greco della fonte secondo la recente edizione olandese di J.H.A. Lokin, R. Meijering, B.H. Stolte, N. van der Wal (Groningen 2010) seguito dalla traduzione italiana dello Studioso, e in nota, di regola, quello del corrispondente titolo delle Istituzioni di Giustiniano. Il finale capitolo XXV è dedicato alle «Conclusioni» (pp. 597-637), non definitive ma neppure sempre meramente interlocutorie, nel senso che, come vedremo, già rivelano una percepibile dimensione euristica. Gli Indici degli autori (pp. 641-651), delle fonti (pp. 653-674) e il «Sommario» (quest'ultimo a causa di un lieve disguido editoriale a pagine non numerate [pp. 675-680]) chiudono il volume. Pur non letterale, la versione italiana aderisce senza fatica al *ductus* e allo spirito della prosa greca del docente assecondandone gli snodi e le varianti stilistiche, alle prese con le *protheoriae*, i *parátitla*, gli schemi tassonomici, le etimologie, le *erotapokríseis*, le domande retoriche, i nessi sistematici, nonché le espressioni di più immediata marca colloquiale dirette ai discenti, le quali talora tentano anche di prendere la mano al traduttore, come in PT. 1.8 pr.: Λεγέσθω δέ καὶ δευτέρα τῶν προσώπων διαίρεσις, che nella versione, tra tutte la più fedele, del Reitz suona *Dicatur autem etiam secunda personarum divisio*, e resa dal Molinari con un risoluto «Adesso lasciatemi spiegare anche la seconda divisione delle persone» (p. 155), evocando l'immagine, ovviamente involontaria, di un professore indotto a dire sul serio a fronte di un uditorio studentesco un po' indocile. Poiché non è possibile soffermarsi sulla versione e sul commento seguendo passo a passo il percorso della ricerca – e d'altronde si tratta di un'opera che, almeno a partire da questo secondo volume, per sua natura si presta più alla consultazione che a una lettura continua dall'inizio alla fine –, in questa sede mi sembra preferibile dare brevemente conto delle pur «molto provvisorie» (p. 597), ma come si è detto significative, conclusioni che l'Autore ritiene di trarre dallo studio analitico condotto sul primo libro della fonte. Quanto alla sua origine, la Parafrasi greca delle Istituzioni imperiali appare come un *Gebrauchstext* per gli studenti ellenofoni composto da un professore di diritto – riconoscibile per «uno stile discorsivo efficacissimo ed una competenza tecnica [...] molto spesso di prim'ordine» (p. 609) – al fine di rendere loro proficuamente fruibile l'insegnamento consegnato da Triboniano, Teofilo e Doroteo a un manuale-legge «ingessato e curialesco» in lingua latina che un'imperatoria illusione aveva ritenuto agevole viatico ai *totius legitima scientia prima elementa*, prova ne sia che la Parafrasi ha sostituito pressoché di regola le *Institutiones* non soltanto sul piano didattico. Lo scritto mostra altresì

una propria unità formale e sostanziale dovuta alla mano di un professore: quanto a personalità, scienza, esperienza, metodo espositivo, esso rivela comunque una paternità antecessoriale (p. 157; p. 615). Pur restando aperta la questione relativa alla materiale stesura, è scarsamente plausibile l'ipotesi che la riconnette a un 'assistente', e meno ancora, nonostante il lungo favore toccato in sorte, quella che chiama in causa uno studente con un ruolo invero sempre un po' in bilico tra stenografia e compilazione (in argomento rilievi puntuali e di sicuro buon senso nelle recenti ricerche di Carmela Russo Ruggeri). Una rapida osservazione: stiamo parlando di un *work in progress*, per cui successivi aggiustamenti di pensiero sono da ritenersi fisiologici e come tali non implicanti contraddizioni, tuttavia allo stato mi sembra che, a giudizio dello Studioso, con la citata ed esplicita valutazione di autorialità dell'opera parafrastica non siano destinati a collidere gli errori, a volte in dottrina enfaticizzati ma innegabili, dai quali la stessa non va esente e che dal Molinari sono stati posti in evidenza nel volume di esordio (anche se la presenza di tali mende riguarda in particolare i libri II e III). Non minori perplessità desta la teoria dello Scheltema relativa all'unione di due quaderni, uno di *index* e uno di *paragraphai*, coincidenti con le due presunte fasi dell'insegnamento istituzionale, così come l'ipotesi di un uso, almeno diretto, dell'«invisibile» *katà podás* delle Istituzioni di Gaio teorizzato dal Ferrini. Ciò non autorizza a escludere l'eventuale circolazione in ambito accademico di un *katà podás* del manuale classico di innegabile utilità per i corsi di lezioni anteriori alla pubblicazione di quello giustiniano, tuttavia in proposito manca il pur minimo principio di prova, mentre pressoché destituita di plausibilità appare la congettura di un impiego del medesimo al posto della traduzione diretta dei brani corrispondenti delle *Institutiones* «sulla base del consueto 'Argument der Eile'» (p. 623). Rimane aperto (con relativa *epoché*) il problema riguardante l'identità di tale *antecessor* (i termini della *quaestio*, accuratamente valutati nella monografia del 2021, vengono ora ripercorsi in forma abbreviata in una lunga nota [p. 627 nt. 85]). In questo primo libro dell'Indice greco compaiono alcune indiscutibili divergenze tra *Institutiones* e *Parafrasi*, l'Autore le individua e vi si sofferma di volta in volta, poi in rapida successione le ripercorre nelle «Conclusioni». Le stesse – al netto degli inconvenienti legati alla tradizione testuale – possono derivare da un'autonoma scelta di chi è già stato anche artefice del testo istituzionale come possono parimenti spiegarsi per il fatto che colui che ha redatto l'Indice greco non ha compreso bene, o comunque intende discostarsi, da un dettato di diversa paternità. Il libro di Marco Molinari, oltre a confermare tutti i pregi del precedente che ho posto in rilievo nel *Sul Tavolo* citato sopra – al quale in proposito rinvio anche per non ripetere *in primis* me stesso – aggiunge ora quello derivante dal frutto

di un altro lavoro scientifico lungo, impegnativo e paziente, di cui recano già immediata testimonianza la mole, la struttura e l'organizzazione dell'opera. A completamento della ricerca, ossia con lo studio sulla medesima falsariga metodologica delle *res* e delle *actiones*, si prospetta la realizzazione di un trattato in quattro tomi (p. 5) che nonostante la plurisecolare letteratura sulla *Parafrasi* non figura ancora nei repertori romanistici e la cui utilità risulta, come dire, *in re ipsa*. Ricollegandomi a tale prospettiva, tengo ad aggiungere un merito ulteriore. Nella prima monografia lo Studioso aveva espresso il chiaro e circostanziato proposito di continuare la ricerca delineandone già allora il percorso con il contestuale rinvio, alla fine del medesimo, delle conclusioni sui temi più importanti relativi allo statuto della nostra fonte. Appare evidente che la pubblicazione di cui stiamo parlando torna a onore di quell'impegno, e non si tratta di un esito scontato posto che i libri con il primo ordinale romano in copertina votati a un solitario destino non costituiscono affatto delle rare eccezioni. Tale punto di merito non poteva ovviamente trovar luogo nel precedente *Sul Tavolo*, ma ora, per i predetti motivi, mi è grato porlo a chiusura di questo, auspicando pure (... con la mente rivolta *in primis* a chi scrive) di rinnovarne il saluto, magari ancora nelle pagine di *Tesserae Iuris*, in una ulteriore occasione.

Ovidio nell'occhiale della romanistica. I *Fasti*, calendario poetico in chiave eziologica secondo la tradizione alessandrina degli *Aitia* di Callimaco, costituiscono un cimento del *praeceptor amoris* nel genere del poema epico, che tuttavia si interrompe dopo i primi sei libri relativi ai mesi da gennaio a giugno, ossia alla metà dell'opera programmata, per il confinamento impostogli da Augusto; ciò ne determina una revisione e, tra l'altro, la conclusiva dedica a Germanico. In coda alle celebrazioni ovidiane legate al bimillenario della morte del poeta, il 12-13 febbraio 2020 si è svolto a Treviso un importante convegno interdisciplinare, in cui oltre agli interventi di storici della letteratura latina, filologi e glottologi sull'opera calendariale in distici elegiaci del poeta di Sulmona e sul genere letterario '*Fasti*', si sono svolte cinque relazioni romanistiche tese a focalizzare da differenti angoli visuali (per così dire) *sub specie iuris* il poema incompiuto in alcuni suoi aspetti e, più in generale, la stessa figura storica di Ovidio, legata, come è stato scritto, a un destino sorprendente, poiché «una biografia così povera di avvenimenti esteriori si conclude con la *relegatio* a Tomi, cioè un evento che trasforma il poeta della dolce vita augustea in un grande esule politico». Gli atti del convegno trovano ora un'elegante veste editoriale, corredata anche da numerose immagini, nel volume *Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico*, a cura di Luigi Garofalo e Francesca Ghedini, Venezia 2023, pp. 1-392. Premesso che per ragioni di spazio ci si occuperà, sia pure in breve, sol-

tanto dei citati contributi romanistici, il libro si apre con l'*Introduzione ai Fasti* di Manlio Pastore Strocchi, purtroppo pubblicato postumo (pp. 9-40); seguono: *Il termine "fasti" nell'antichità romana* di Diego Poli (pp. 41-94); *Tempora cum causis: i generi letterari nei Fasti e la tradizione poetica* di Gianluigi Baldi e Antonella Duso (pp. 95-115: di qui ho tratto la citazione che si legge poche righe sopra [p. 95]); *La fortuna del testo nella tarda antichità* di Paolo Mastrandrea (pp. 116-142); *Ovidio e le stelle. Ovidio tra le stelle* di Francesca Ghedini e Giulia Salvo (pp. 143-199). Dopo i cinque contributi di cui si riferirà nell'ordine, chiude il volume *Dai calendari illustrati alle stelle. I Fasti e due tradizioni iconografiche a confronto* di Federica Toniolo e Chiara Ponchia (pp. 366-391). Veniamo ora alla parte romanistica. Paola Lambrini, *Ovidio giurista* (pp. 200-217), si sofferma sulla competenza giuridica di Ovidio, peraltro nota da gran tempo, che non va enfatizzata come pure è avvenuto (si è parlato di *insignis Romani iuris peritia*), ma è comunque solida e ben percepibile. Deriva da una formazione retorica e giuridica del resto riscontrabile anche in Virgilio, Orazio, e in genere nel ceto intellettuale dell'età augustea. Nel nostro caso tuttavia non si tratta soltanto di una fase di formazione comune a una fascia sociale, ma emerge anche un riscontro di carattere pratico, in quanto Ovidio svolse un'apprizzata attività di giudice in processi penali e civili, anche in rapporto a cariche rivestite nell'ambito del *cursus honorum*, come quella nei collegi dei *tresviri capitales* e dei *decemviri stlitibus iudicandis*. Di qui l'uso frequente di termini familiari al romanista (*vindex*, *tria verba*, *digesta*, eccetera) adoperati con proprietà pur nella loro frequente valenza metaforica, ma che in genere non sono resi in modo corretto nelle traduzioni correnti del *corpus* ovidiano. Peraltro chi ha il dono tutto speciale di parlare in versi difficilmente ama il diritto tanto da farne la professione della propria vita, ed è quello che avvenne nel caso del poeta, come egli stesso testimonia nei suoi tratti autobiografici (*Amores*, 1.15.5-6: [*Quid ... obicis*] *nec me verbosas leges ediscere, nec me / ingrato vocem prostituisse foro?*). Chiara Buzzacchi, *Terminus nei Fasti di Ovidio. Prospettive dal diritto* (pp. 218-229), movendo dalla rappresentazione dei *Terminalia* offerta dal poema, tra i predominanti aspetti antropologici individua quelli che appaiono di più stretto interesse per lo storico del diritto. Di particolare suggestione appare il collegamento fra *Terminus*, nei due volti di segno di confine tra fondi e di divinità, e *Fides*, in quanto nei versi di Ovidio, con l'icastica immagine dell'accordo pacifico tra i due confinanti che venendo l'uno incontro all'altro recano serti floreali, ghirlande e focacce, nonché del comune sacrificio che si celebra, è dato riconoscere non solo la forte connotazione sacrale insita nel concetto di confine, ma anche quella, non meno rilevante e di natura laica, relativa ai valori di lealtà, correttezza, tutela dell'affidamento, che sta alla base dei rapporti tra i

cives, come del resto della convivenza civile di ogni tempo. *Confini e termini nei Fasti di Ovidio e oltre* di Luigi Garofalo (pp. 230-261) costituisce una *kleine Monographie* sulla storia dei *termini*, la loro valenza sacrale, i culti connessi, la relativa tutela e le sanzioni implicate. Quella di delimitare l'estensione dei fondi contigui con pietre o altri segni dotati di stabilità è una pratica ancestrale, risalendo alle stesse origini di Roma. Dalle *Antichità romane* di Dionigi di Alicarnasso (2.74) si apprende infatti che Numa aveva stabilito che i confini fra terreni venissero obbligatoriamente marcati con blocchi lapidei poi consacrati a *Iupiter Terminalis*, il quale sarà in seguito avvicendato dal dio *Terminus*, a cui ogni anno, in occasione della festa dei *Terminalia*, dovevano essere dedicati dai vicini riti sacrificali che ancora nel I secolo a. C. si celebravano con focacce e prodotti della terra, ma – pare – sempre in forma incruenta perché le pietre terminali non potevano essere profanate con il sangue delle vittime. Tali *lapides* erano inamovibili e lo spostamento o l'ablazione degli stessi venivano sanzionati con la sacertà del trasgressore, esposto a essere ucciso impunemente da chiunque. È tuttavia da credersi che la delimitazione dei *fines* tra i fondi privati con segnali visibili sia anteriore al secondo re di Roma e si confonda con in sorgere della Città: depongono in tal senso l'assegnazione in proprietà solitaria ai singoli *patres familias* dell'*heredium*, lotto di due iugeri, che si vuole compiuta da Romolo, e la collocazione del *fanum Termini* sul *mons Tarpeius* disposta da Tito Tazio in ossequio a un voto formulato in occasione della battaglia contro il fondatore di Roma poi seguita dalla pace e dalla coreggenza. In tal caso alla *lex regia Numae* andrebbero specificamente attribuiti l'obbligo di marcare i confini con indicatori stabili e la previsione della pena per i trasgressori. Sotto diverso profilo, anche se nel ruolo di protettore specifico a *Iupiter Terminalis* subentrerà il dio *Terminus*, lo stretto collegamento tra i due numi e la supervisione del primo non viene mai meno come, stando a Servio grammatico, dimostra la contiguità appositamente mantenuta insieme con l'assenza di ostacoli visivi tra il preesistente altare di *Terminus* e il tempio di Giove edificato sul Campidoglio per volontà di Tarquinio il Superbo. Il rito tramite il quale pietre o tronchi d'albero infissi nel terreno diventano *termini* consacrati alla divinità è assai suggestivo e per taluni aspetti singolare, perché mentre negli altri sacrifici le divinità si nutrono solo in modo simbolico tramite il fumo delle carni arse sugli altari, in questo il contatto tra divinità e materia sacrificale è diretto in quanto sangue e vivande vengono calati nelle fosse ove poi si infiggono le pietre. La conversione del *lapis* in *terminus* richiede però il conclusivo accordo dei proprietari degli *agri* confinanti, il quale pertanto costituisce un atto negoziale costitutivo. Una volta stabiliti con le previste solennità, i *termini* sono inamovibili non solo per iniziativa unilaterale ma anche per volontà concorde dei con-

finanti, salvo – si intende – successiva modifica degli assetti dominicali in base a nuovi titoli di acquisto, che in tal caso richiede il rinnovo della procedura che conosciamo. Come si è visto, il soggetto che viola le pietre di confine consacrate al dio *Terminus* incorre nella pena della sacertà, pertanto può essere ucciso da chiunque senza che questi incorra nella sanzione dell'omicidio né a causa di tale atto perda quella sorta di 'purezza' che viene meno quando in un modo o nell'altro ci si macchia di un atto lesivo della *pax deorum*. In età regia, oltre alla manomissione dei *termini*, sono diversi gli illeciti che rendono il loro autore un *homo sacer*, come, per esempio la falsità del giuramento da lui pronunciato o l'inottemperanza al medesimo, l'uccisione di un uomo libero prima che la *lex Numae* renda costui un *paricidas* esposto alla vendetta speculare da parte dei parenti della vittima, la violazione del rapporto di fedeltà tra patrono e cliente e altri ancora. Nella prima epoca repubblicana è colpito da sacertà chi non rispetta l'inviolabilità dei tribuni il cui carattere intangibile è sanzionato dal giuramento collettivo della plebe del 494 a. C. poi ripreso dalla *lex Valeria de tribunicia potestate* del 449 a. C., inoltre il responsabile di *adfectatio regni*, e per la legge delle XII tavole il giudice corrotto. A partire dal IV secolo a. C. la sacertà non è più una sanzione prevista dalle nuove norme e in quelle di epoca anteriore, se non caducate, viene sostituita con sanzioni di diversa natura. Va tuttavia chiarito che l'*homo sacer*, ancorché passibile di uccisione non sanzionata da parte di chiunque, non deve necessariamente essere ucciso: la sua soppressione è solo eventuale, tanto che si può ipotizzare che la medesima di solito avvenisse a opera della persona offesa dall'illecito che aveva determinato la sacertà dell'agente. Inoltre l'uccisione dell'*homo sacer* non riveste carattere sacrificale né la stessa costituisce il mezzo necessario per la reintegrazione della *pax deorum*, effetto, questo, collegato invece alla sanzione stessa della sacertà. Nel lungo saggio *Giulio Cesare nei Fasti di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto* (pp. 262-351) Roberto Scevola compie un'articolata disamina della figura di Cesare quale appare nel poema, inserendola nel quadro più generale del ruolo che secondo buona parte della dottrina i poeti augustei come Virgilio e Orazio gli avrebbero riservato, attenti a non velare il prestigio del principe, suo figlio adottivo, focalizzando le scelte politiche del *dictator perpetuus* segnate da un profondo coinvolgimento nelle discordie civili e dalla concezione assolutistica del potere. Secondo Ronald Syme, la cui impostazione è beneficiaria di ampio seguito, ne deriverebbe un'attenzione sapientemente orientata, rivolta soprattutto alle conquiste militari inserite in una sorta di divinizzata «dimensione sovrastorica», dal forte e nobile impatto evocativo ma al contempo esente dal pericolo descritto. Tale tesi ha incontrato l'opposizione di Peter White, incline a valorizzare le testimonianze letterarie, numismatiche e architettoniche, le quali a suo

avviso non depongono per il ‘basso profilo’ che si vuole riservato al *divus Iulius*. In tale divergenza di vedute, a giudizio dell’Autore, i *Fasti*, con la loro menzione o il loro silenzio circa le singole imprese di Cesare – l’una e l’altro valutati di volta in volta con puntuale obiettività critica –, rappresentano la fonte più precisa e affidabile per cogliere il modo di porsi nei suoi confronti assunto dalla poesia nei primi quindici anni dell’era volgare. Detto qui molto in breve, secondo lo Studioso, Ovidio, figlio e sensibile conoscitore del proprio tempo, non si discosta dall’ideologia dominante, ma è al contempo consapevole della «immensa statura militare e civile del conquistatore delle Gallie» (p. 326) tale da garantirgli ancora una popolarità refrattaria a ogni drastica riduzione, né gli sfugge l’involucro di ipocrisia che avvolge il celebrato disegno restauratore e salvifico di Augusto. Questi, infatti, prende ora le distanze da un predecessore di cui però non ha mancato di condividere, con singolare parallelismo, il volto più oscuro insito nella valenza cruenta e divisiva delle guerre civili e nella demolizione dell’edificio repubblicano legata al triumvirato. Se dunque il poeta non appare contrapporsi al *mainstream* ufficiale, è pur vero che con intelligenza venata da sottile ironia – il verso si presta all’ambiguità più della prosa – non se ne lascia neppure irretire. In tal senso le imprese belliche di Cesare e la sua stessa uccisione non appaiono nei *Fasti* uno strumento elegante e ‘metafisico’ di giubilazione del grande condottiero, ma si stagliano con concretezza nella loro dimensione reale «come se l’autore stesse contemplando il relativo scenario» (p. 265): sotto il citato profilo – se si dovesse scegliere – sono inquadrare più dall’angolo visuale dello storico che da quello del cantore. L’ultimo dei contributi ‘giuridici’ è quello di Mattia Milani, *La relegazione di Ovidio* (pp. 332-365), che fra tutti si occupa dell’argomento più defilato rispetto ai *Fasti*, ma che sotto diverso profilo tocca uno di quegli *affaire* il cui mistero continua a sfidare l’ingegno e la fantasia degli studiosi. Nell’8 d.C., ancora gratificato da una lusinghiera notorietà, il poeta dell’amore per ordine di Augusto viene confinato a Tomi (l’attuale Costanza in Romania) sulla costa occidentale del Mar Nero quale definitiva residenza della sua vita. Tralasciando il *pathos* legato a tale condanna – un dolore e una frustrazione inalienabili che accompagneranno Ovidio fino alla morte –, ci si limita in questa sede a enucleare alcuni punti salienti della vicenda. Sul piano tecnico si tratta di una *relegatio*, nel senso che il poeta rimane *civis Romanus* e non subisce la confisca dei beni, ma gli è inibito sia il ritorno a Roma sia qualsivoglia mutamento di sede: un aspetto, quest’ultimo, invero non privo di singolarità. Sul piano fattuale, i suoi estenuanti sforzi tesi a una revoca della misura punitiva, o almeno a un avvicinamento logistico, si riveleranno vani anche dopo la morte di Augusto. Circa le cause della propria rovina egli scrive: (Ov. *Trist.* 2.207-208) *perdiderint cum me duo crimina, car-*

men et error, / alterius facti culpa silenda mihi, da cui si evince che per ragioni tuzioristiche si impone di non parlare dell'*error*. Ma benché il poeta ricorra al termine *crimina*, a suo credere nessuno dei due può veramente dirsi tale. Il *car-men* viene in genere individuato nell'*Ars amatoria* e nel carattere licenzioso e dissacrante che la connota, ancorché sia difficile scorgervi una precisa violazione della *lex Iulia de adulteriis* in chiave di istigazione al delitto ivi represso; sull'*error* si sono versati i proverbiali fiumi d'inchiostro: si è pensato che il poeta sia venuto a conoscenza dei rapporti adulterini di Giulia Minore e ne abbia taciuto, o, più in generale, a tresche sessuali con donne di corte, a partecipazione a riti misterici o comunque messi al bando, a connivenza rispetto a congiure ordite contro il principe, il che chiamerebbe in causa il reato di *maiestas*, il quale in effetti aleggia incombente, e molto altro. D'altra parte, in pressoché totale mancanza di fonti esterne degne di fede, tutto si incentra nella lunga confessione poetica che si dipana durante gli anni della permanenza dell'esule in quel remoto lido dell'*orbis Romanus*, segnata da un profondo coinvolgimento emotivo e da conseguenti oscillazioni tali da rendere arduo un percorso ermeneutico lineare. (Proprio su tali basi più d'uno – d'altronde poteva mancare? – ha sostenuto l'ipotesi del falso: la *relegatio* a Tomi, luogo rappresentato come l'epitome dell'inospatialità, stretto nella morsa, in effetti abbastanza improbabile, di un clima polare in ogni stagione dell'anno, non sarebbe che una mera invenzione poetica, ancorché non tesa a ingannare i lettori: si potrebbe per esempio riconoscervi una forma di "poetry of depression"). Giustamente però l'Autore, che valuta con prudente misura questa messe di luoghi dei *Tristia* e delle *Epistulae ex Ponto*, isola la testimonianza-chiave secondo la quale Ovidio non ha subito la condanna irrogata da un giudice né da una pronuncia senatoria (Ov. *Trist.* 2.131-132). Tutto, dunque, incomincia e finisce con la persona di Augusto, e può, nel caso, essere riferito a una *coercitio* legata alla *tribunicia potestas* o all'emergere in embrione di una *cognitio* imperiale. Altrettanto giustamente, tuttavia, non si mostra troppo convinto né dell'una né dell'altro: «Ciò che invece si può affermare con un certo margine di sicurezza – scrive – è che la procedura da lui seguita per punirlo dovette apparire già allora piuttosto singolare» (p. 360). Se intendo bene, si può anche leggersi un'attenzione non troppo mirata da parte del principe allo statuto giuridico dell'*animadversio* che stava adottando. Benché tutti i contributi che ho passato in rassegna sollecitino curiosità e rilievi – e del pari evidente sia l'apporto di originalità dovuto al libro nel suo complesso –, in chiusura dedico alcune righe all'argomento trattato in quest'ultimo saggio, non tanto per il suo profilo intrigante, quanto perché il tema è abbastanza vicino a miei interessi di ricerca, onde in altra occasione mi è pure capitato di raccogliere in proposito qualche idea, che ora scopro abbastan-

za in linea con quelle espresse nell'articolo di Mattia Milani. Ovviamente – al ludo alle mie – si tratta di poco più che impressioni e come tali vanno qui considerate. Quanto alla sventura di Ovidio, al fine di sminuire il ruolo attribuibile alla sua lirica amorosa, si è talora fatto leva su una considerazione che del resto proviene dagli stessi scritti del poeta (Ov. *Trist.* 2.545-546): al momento della *relegatio* erano trascorsi diversi anni dall'uscita dell'*Ars amatoria*, per cui si stenterebbe a capire questo tardivo sussulto di indignazione per un *vetus libellus*. Ora, a me sembra che, qualunque sia la conclusione alla quale si ritiene di giungere, tale argomento sia pressoché destituito di valore probante. Lo è da parte del poeta, che – come ho premesso e si comprende – non manca di contraddirsi, in quanto mentre nel luogo citato sopra parla, insieme, di un *carmen* e di un *error*, più volte, in altri passi, sembra trascurare l'*error* e cita soltanto l'opera poetica o, più in generale, l'*ingenium* (p. 336 e ntt. 29-31). Ma credo lo sia anche nella valutazione critica. Augusto, è arcinoto, si è impegnato con convinzione, tenacia e coerenza a porre in essere un imponente complesso normativo volto a restaurare gli antichi valori-cardine della grandezza di Roma, che si fonda sui vincoli matrimoniali, la morale familiare, l'educazione dei giovani alla vita pubblica, civile e militare. Se ci si cala in tale preciso contesto storico, nonostante i reiterati tentativi del poeta di stornare dai propri versi la valenza eversiva di istigazione all'adulterio o ad altri crimini, appare innegabile che tutta la sua produzione poetica imperniata sui rapporti amorosi – non quindi un unico carme – suoni quantomeno come un'irrisione rivolta agli intenti perseguiti dal principe. E non si tratta soltanto di una valutazione globale riferibile al taglio e allo spirito dell'opera, ché non mancano luoghi specifici in cui il profilo beffardo è addirittura *in re ipsa*, come, per citarne uno, lo scoperto e impudente elogio del lenocinio maritale in *Amores* 43-45 ([trad. mia] «Se sei saggio, sii permissivo con la tua sposa, lascia perdere il volto severo e non tutelare i diritti del marito rigido; coltiva gli amici che ti porterà tua moglie (te ne porterà molti), così con il minimo sforzo ti arriva un grande vantaggio, così potrai partecipare sempre a festini con dei giovani e vedere in casa tua molti doni che non hai fatto tu»). Non credo sia necessario soffermarsi sulla previsione della *lex Iulia de adulteriis* relativa al *crimen lenocinii* per immaginare in proposito il sentire di Augusto. Perché non è intervenuto subito? Perché allora non lo ha ritenuto opportuno, d'altronde era sì *per consensum universorum potiens rerum omnium* e titolare di un'*auctoritas* senza uguali, ma non era un despota, e tantomeno intendeva mostrarne il volto. Forse si andrebbe un poco oltre affermando che attendeva l'«avversario» al varco, anche se non mi sento affatto di escluderlo, escludo invece che il principe abbia posto in non cale o dimenticato uno scherno tanto macroscopico ed evidente da non potersi repu-

tare inconsapevole neppure con le migliori intenzioni. E – sarà un caso – un bel giorno ad Augusto ormai settantenne l'occasione si è presentata. Qui comunque sarei propenso a prestar fede all'autogiustificazione di Ovidio: è probabile che egli sia venuto a conoscenza di un fatto grave, inquietante, del quale ha taciuto, senza però esserne stato diretto partecipe. Il poeta – lo abbiamo visto – conosce il diritto ed è in buona fede convinto di non aver commesso un reato, non c'è stato dolo nel suo agire, ma semmai timore, ingenuità, imprudenza (che del resto non sarebbe senza esempio): anche se si rivelerà fatale, si è trattato insomma di un errore. Un errore che tuttavia, stante la delicatezza della vicenda da ipotizzarsi contigua al principe, nell'ambito per esempio di un *iudicium publicum* avrebbe potuto facilmente trasformarsi in un crimine e concludersi, ancora per esempio, con la *poena capitis* o la deportazione. Così, mettendo in certa guisa all'incasso un credito quiescente da anni ma non prescritto, Augusto, anche per evitare clamori di cui le sue sorti familiari non avvertono il bisogno, convoca d'urgenza colui che è incorso in quell'*error*, lo investe con un'aspra invettiva (Ov. *Trist.* 2.133-134) dalla quale però emerge chiaro che, pur in preda alla collera, gli sta risparmiando un rischioso processo criminale e la sanzione del caso – Ovidio esprimerà una gratitudine non insincera per tale clemenza (Ov. *Trist.* 2.125-126) –, infine, senza affaticarsi troppo nella confezione dell'involucro giuridico e senza menzionare nel provvedimento la 'causa prossima' del medesimo (p. 344 e nt. 76), gli addita d'imperio le rive del Ponto Eusino quale sua definitiva dimora.

L'ultravalenza di Copanello. Scriveva Luigi Labruna che Copanello da luogo geografico della Calabria ionica è diventato per la romanistica un'antonomasia, in quanto «significa profondamente il convegno internazionale che si tenne per la prima volta nel 1982». La considerazione è un colpo d'ala, ma forse si può andare anche oltre, individuandovi, con riferimento all'ultimo quarantennio, un *signum* tra i più direttamente evocativi di quella che Vincenzo Arangio-Ruiz (*Storia del diritto romano*⁷, 397) chiamò la *respublica romanistarum*. Tutto incomincia, appunto, con il convegno del 12-15 maggio 1982, *Poteri negotia actiones nella esperienza romana arcaica*, organizzato da Sandro Corbino e Antonino Metro (i 'Dioscuri'; per Maria José Bravo Bosch, i 'due consules'), il quale, anziché rimanere un *unicum* come all'inizio si pensava, proseguirà a cadenza biennale con altre sedici edizioni fino a quella del 2014 riunendo sempre una schiera folta e appassionata di studiosi italiani e stranieri – ora cito Bernardo Santalucia – «per l'importanza delle tematiche trattate, per l'alta qualificazione scientifica dei relatori, e – perché no? – per i piacevoli momenti che, nelle pause dei lavori congressuali, avevano avuto modo di trascorrere nel-

le accoglienti strutture del villaggio, in un clima di familiarità e di amicizia». Quarant'anni dopo quel primo, mitico incontro, un convegno tenutosi a Maierato ne ha celebrato la ricorrenza e ora un ponderoso volume curato da Isabella Piro e Paolo Marra ne reca gli *Atti* nel più ampio contesto di un corale affresco rievocativo (I.P - P.M. [cur.], *Diritto romano e postmodernità. Conversazioni nel XL del primo convegno di Copanello. Maierato (Vibo Valentia), 20-22 ottobre 2022*, Soveria Mannelli [CZ] 2024, pp. 1-440). In esergo figura la dedica affettuosa e commossa a Cosimo Cascione prematuramente scomparso poco tempo prima dell'ultimo giro di bozze [Nell'occasione, un sentito e ammirato ricordo rivolgo anche ad Antonino Metro, uno dei due citati grandi padri, e a Luigi Labruna, figura insigne dell'Università e della romanistica assai legata alla *kermesse* copanelliana, venuti a mancare tra l'uscita del libro e quella del presente scritto]. In coda all'opera collettanea figurano i verbali della Commissione giudicatrice del XII Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert, ché i lavori conclusivi, come già in due occasioni a Copanello, si sono svolti nell'ambito congressuale, e una «Rassegna fotografica» a colori relativa ai due eventi. Ciò che è stato il Convegno del 1982, nei suoi prodromi, nonché nei profili scientifici, di socialità e anche di svago, è tratteggiato con mano felice nella accennata «Relazione Introduttiva» di Bernardo Santalucia (pp. 41-47), che tocca anche aspetti di natura aneddotica, i quali a loro volta si arricchiscono grazie ad altre testimonianze, come quella di Francesco Musumeci (pp. 69-72), mai mancato lungo l'arco delle diciassette edizioni, il quale, ballerino provetto e versatile, si sofferma con dichiarata nostalgia sulle serate danzanti, le esibizioni musicali, le spaghetate, i fuochi di artificio, l'«incidente» provocato dell'umorismo troppo spinto di un noto cabarettista siciliano (ne accenna anche Santalucia), e altro ancora; o come quella di Jean-François Gerkens (pp. 57-60), che scherza sulle dilaceranti alternative legate alla contemporaneità tra le relazioni congressuali e le partite di calcio dei Mondiali o degli Europei, talora risolte con veri e propri *escamotage*, ma che induce alla serietà quando, alla vista di colleghi a lui cari che palesemente si evitano, scrive «in gran parte dobbiamo anche riconoscere che [noi stranieri] non siamo mai veramente stati in grado di capire i rapporti di potere tra italiani». Restando poi alle esperienze di studiosi di altri Paesi, è quasi contagiosa l'entusiastica gratitudine della Bravo Bosch (pp. 51-54), la quale non si rassegna alla chiusura di Copanello e ne invoca una rivitalizzazione magari a cadenza triennale. Ho fin qui toccato, benché in modo del tutto cursorio, spunti che emergono nella «Relazione introduttiva» di Santalucia (pp. 41-47) e nella «Tavola Rotonda» che ne è seguita presieduta da Andreas Wacke (pp. 49-80), della quale il libro riporta otto interventi dovuti a studiosi italiani e stranieri: si tratta in certa guisa della parte celebrati-

va, ove ciascuno rende partecipi del proprio rapporto con Copanello, che cosa ricorda in modo più vivo e ciò che quell'esperienza gli ha lasciato sul piano accademico e umano (solo apparente è l'eccezione di Jakub Urbanik [pp. 73-74], che non ha conoscenza diretta di Copanello ma è stato più volte presente a Soverato, il 'Copanello dei giovani'). Figurano poi le relazioni scientifiche secondo l'ordine cronologico di svolgimento nelle tre giornate del convegno e tutte seguite da una discussione a più voci. La seconda sessione, che segue immediatamente quella inaugurale, è priva di titolo e si occupa (detto molto in breve) del ruolo, delle sfide, e dei 'destini' della romanistica e dell'insegnamento del diritto romano nel travaglio dell'attualità (presiede M. Humbert, relazioni di S. Carrubba, A. Corbino, C. Cascione, A. Lovato); nella terza si svolge la Conversazione «Roma nel Mediterraneo» (presiede A. Palma, relazioni di E. Jakab, R. Fiori, M. Fiorentini); nella quarta la Conversazione «Diritto romano e nuove frontiere del diritto» (presiede P. Pichonnaz, relazioni di E. Höbenreich, T. Giménez-Candela, Th. A.J. McGinn, F. Lucrezi, F. Fernández de Buján); nella quinta e ultima la Conversazione «Scienza giuridica e diritto romano» (presiede P. Giunti, relazioni di D. Mantovani, Martin Schermaier; M.F. Cursi, G. Santucci). Segue la Tavola rotonda «Bilanci e prospettive» (interventi di C. Masi Doria, L. De Giovanni, L. Garofalo, L. Pellicchi, P. Lambrini-S. Randazzo). Infine la Chiusura dei Lavori (espressioni di saluto di I. Piro e A. Corbino). In Appendice, come già detto, il verbale della Commissione giudicatrice del XII Premio Boulvert (pp. 399-405). È ovviamente impossibile, tanto più in questa sede, non solo riassumere, ma anche semplicemente elencare nel dettaglio i singoli interventi, posto che già il numero dei relatori insieme con quello dei *discussant* (i loro nomi sono qui omessi, come del resto i titoli delle relazioni) ammonta nel complesso a diverse decine; peraltro le suggestioni non si contano e sono fonte di un universo di curiosità e di potenziali rilievi: solo per dibattere adeguatamente i problemi che emergono dalla relazione, magistrale e 'terribile', di Sandro Corbino (pp. 103-114) in combinato disposto con il suo successivo intervento nella discussione (pp. 140-143), forse non sarebbe bastevole un 'Copanello diciotto'. Anche se il convegno non intende porsi come una prosecuzione di quella indimenticabile epopea, e anche se chi scrive da un lato non rientra tra i più costanti frequentatori di quegli incontri e dall'altro la sua conoscenza di quest'ultimo si fonda esclusivamente sulla lettura degli *Atti*, è pressoché inevitabile, quasi un riflesso condizionato, una sorta di confronto sia pure a grandissime linee. Le analogie sono evidenti. A parte la scelta del luogo, che ora è Maierato, ma sempre la Calabria, stavolta tirrenica, parimenti affascinante e carica di storia, una chiara assonanza è ravvisabile nelle scelte tematiche, dove il diritto romano, che rimane comunque il nucleo centrale, è visto costan-

temente in rapporto con l'evoluzione dei suoi studi e con le predilezioni di ricerca dei suoi cultori in rapporto al contesto socio-culturale e i relativi condizionamenti in cui quelle si inseriscono. Ricorda, per esempio, Santalucia che la seconda edizione di Copanello del 1984, *Società e diritto nell'epoca decemvirale*, beneficiaria di un successo di pubblico addirittura superiore alla prima, si caratterizzò per un' incisiva impronta dovuta alla presenza di relatori insigni dedicati ad altre discipline, come l'archeologo Filippo Coarelli, lo storico Carmine Ampolo e il latinista Silvano Boscherini. Non si trattava di un ossequio formale a studiosi non giusromanisti e neppure di una scelta di politica accademica, ma di una significativa sottolineatura dell'interdisciplinarietà che deve connotare i nostri studi: sperando di non essere frainteso, un esempio per fatti conclusivi più autorevole ed efficace di molte di quelle ripetitive raccomandazioni sparse con generosità nell'attuale letteratura romanistica. È, questo citato, un aspetto che si staglia altrettanto chiaro nel convegno del 2022, come dimostrano le relazioni del civilista Geremia Romano, che va ben oltre l'indirizzo di saluto di un Direttore di Dipartimento, dello storico Thomas A.J. McGynn, dell'economista Salvatore Carrubba. In questo allineamento su un mero piano ideale della saga copanelliana e del convegno del quarantesimo per cui mi affido soprattutto al filo della memoria, la relazione di Reinhard Zimmermann sulle basi storiche del diritto europeo e quella di Michel Humbert sulla concezione romana del matrimonio come possibile modello del legislatore moderno, tenutesi ambedue nell'edizione del 2000, *Diritto romano e terzo millennio*, alla quale l'allora folta 'delegazione' modenese partecipò quasi al completo – era l'epoca dei primi contatti, fra attrazione e perplessità, della romanistica con i Fondamenti del diritto europeo –, mi suggeriscono un'associazione, benché – lo ripeto – *ad sensum*, con la relazione di McGynn, *Il diritto matrimoniale come frontiera di diritto romano negli Stati Uniti d'America* (pp. 239-252). E il contesto della 'postmodernità' nel quale è calato il recente convegno lo orienta pure, con decisione, verso il cuore di temi sensibili, come il nodo delle identità plurali o delle nuove soggettività, per esempio quella degli animali, campo, quest'ultimo, ove il diritto romano rimane sullo sfondo, ma in cui relatori e *discussant* non entrano nella veste del romanista tradizionale, quanto piuttosto, con ammirevole competenza e pieno agio, come critici (in senso etimologico) della giuridicità contemporanea. Qui mi sembra si possa cogliere il riscontro di una delle più incisive sollecitazioni di Corbino (p. 143) e, aggiungerei, che, pur nel rapporto intercorrente tra una singola scena e un lungo ciclo teatrale, sotto tale profilo trovi conferma una valenza identitaria di Copanello: quella di essersi rivelato una sorta di testimone del tempo della romanistica. Un'altra analogia risiede nella meditata e inattaccabile scelta dei relatori: come di regola nella ge-

stione dei Dioscuri, si tratta in ogni caso di studiosi che si sono occupati a più riprese, e non di rado con netta preferenza, delle tematiche loro assegnate. Che magari si tratti anche di amici nulla toglie al precedente rilievo, ch  non   stato questo il motivo della scelta. Poi, il comune denominatore ‘forte’ della coralit , con la discussione aperta, a pi  voci – non a caso il sottotitolo parla di «Conversazioni» –, accompagnata dagli aspetti della convivialit  e del gusto di stare cordialmente insieme che, quanto all’ultimo incontro, non   difficile immaginare anche soltanto dopo una rapida scorsa al volume degli *Atti*. Vi   un altro punto, sul quale mi soffermer  appena un poco pi  a lungo. Come   noto, i convegni di Copanello procedono lungo un filo conduttore di fondo che si identifica nel susseguirsi cronologico dei periodi della storia giuridica romana. Proprio sotto questo angolo visuale nella lunga *suite* di oltre un trentennio un’ampia pagina   rimasta bianca, quella del Tardoantico (almeno tradizionalmente inteso, oggi c’  chi lo fa incominciare dall’et  dei Severi). *Prima facie* la mia appare un’osservazione fondata su un’ovviet : il Tardoantico viene per ultimo e anche se – confessa Musumeci (p. 72) – nulla faceva presagire che l’edizione del 2014 sarebbe stata l’ultima, il viaggio si   dovuto purtroppo fermare prima. Indiscutibile. Tuttavia, come scrive Lucio De Giovanni (p. 362), «quando nel 1982 si svolse il primo convegno di Copanello, sarebbe stato assai arduo, per non dire impensabile, che un qualunque incontro scientifico, tenuto in quegli anni e che avesse avuto come oggetto bilanci e prospettive del diritto romano relativi a quel tempo, avesse dato uno specifico spazio agli studi sull’esperienza giuridica tardo antica o, meglio, come si diceva allora, al diritto postclassico o del basso impero», e Andrea Lovato rileva come non sia stato agevole superare «in blocco il dogmatismo consolidato, ossia la ‘pandettizzazione’ del diritto del Tardo Impero» (p. 124). D’altro canto, alla fine del primo decennio del 2000 la giardiniana ‘esplosione del tardoantico’ poteva dirsi un dato di fatto, annoverava da tempo studi di alto spessore e il nuovo indirizzo storiografico era stato oggetto di riflessione da parte di un non esiguo settore della romanistica: al proposito   altrettanto noto il Convegno internazionale *Trent’anni di studi sulla Tarda Antichit : bilanci e prospettive* (Napoli, 21-23 novembre 2007), promosso dall’Associazione (Internazionale) di Studi Tardoantichi i cui *Atti* sono stati pubblicati a Napoli nel 2009. Tuttavia, per concludere questa sorta di premessa, rimane sintomatica la considerazione di Mario Talamanca che si legge in uno scritto del 1998 (*La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in *Opuscula XVIII* [cur. A. Adamo] per il Centro di Studi Romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz, ripubblicato in M. Miglietta - G. Santucci [cur.], *Problemi e prospettive della critica testuale*, Trento 2011, da cui cito [p. 226]): « , poi, vero che i romanisti di antica osservanza

leggevano poco il *Codex Theodosianus* (e, pur nel sicuro riconoscimento della libertà delle scelte, io provo un forte senso di apprensione per i destini della nostra materia, quando vedo l'ispessirsi di indagini sul tardo-antico, che su quell'opera principalmente si fondano, e soprattutto la specializzazione esclusiva in tale campo, perché penso a quanto sia difficile che chi si sia avviato ad una tale specializzazione si trovi a suo agio con i testi dei *prudentes* che, a differenza delle costituzioni tardo-antiche, sono l'unico vero retaggio che il mondo romano ha trasmesso al nostro presente)». In ogni caso, nel suo dialogo ideale con Copanello, 'Maierato 2022' compie un'integrazione di rilievo affidando due relazioni, che come prevedibile si riveleranno profonde e puntuali, sul Tardo-antico ad altrettanti esperti come i citati Lucio De Giovanni (pp. 361-368) e Andrea Lovato (pp. 123-132), scritti che pure solleciterebbero diversi rilievi per i quali però manca lo spazio. Sarebbe tempo di chiudere, ma mi accorgo che non mi riesce di farlo senza prima associarmi in un pur rapido giro sulla ruota panoramica dei ricordi. Benché, come premesso, non tra gli assidui, chi scrive al primo Copanello era presente, dopo una lunga traversata della Penisola in auto (sempre guidata da me) insieme con l'amico Danilo Dalla. Nel 1982 ero giovane, ma non un neofita in quanto ormai prossimo alla presa di servizio come professore associato; ciò nonostante si trattò di una sorta di iniziazione, che identifico in particolare con la conoscenza dei Maestri, «le divinità del diritto romano dell'epoca», come scrive Francesco Milazzo (p. 64), costante e validissimo supporto degli organizzatori, da cui apprendiamo anche l'età precisa dei Maestri che – al netto di alcune assenze dovute a un 'incidente diplomatico' – presero parte al convegno (correttamente si limita al settore maschile). Quello, insomma, fu per me 'il Copanello dei Maestri', infatti il segno emozionale più profondo derivò dal contatto personale con quei «Chiarissimi Professori» ai quali avevo inviato in precedenza e con il classico «deferente omaggio» le mie pubblicazioni – ricevendone non di rado lettere vergate a mano che ancora conservo (allora usava) –, ma che in gran parte non avevo mai visto. La refrattarietà del mio Maestro alle manifestazioni congressuali era quasi proverbiale e ciò inevitabilmente si riverberava sugli allievi; qualche contatto era avvenuto, in via del tutto autonoma, soltanto in occasione di iniziative promosse a Bologna da Roberto Bonini, che invece coltivava una fitta rete di rapporti anche internazionali, ma sul piano personale la gran parte dei Maggiori mi era sconosciuta. Tuttavia, prima di presentarsi a uno di loro bisognava essere sicuri della sua identità per non incorrere in spiacevoli topiche: in genere non costituiva un problema, ma talora qualche dubbio residuava, così, sia pure in casi estremi, ci si accordava con un collega nelle stesse condizioni e con studiata *nonchalance* si procedeva a una manovra di avvicinamento per leggere il nome dell'esimio con-

gressista sul cartellino appuntato al bavero della giacca; un espediente empirico ma sicuro, che tuttavia soccorreva solo il primo giorno, poi i 'big' di solito se ne liberavano, a differenza della gioventù, che invece lo teneva sempre bene in vista come una medaglia. Ricordo che non riuscivo a individuare Giambattista Impallomeni, il quale aveva recensito in modo adesivo la mia prima monografia e desideravo ringraziarlo, ma quando dopo univoche indicazioni pensavo di procedere a colpo sicuro lo trovai impegnato – unico, credo – in una vigorosa nuotata nella piscina del villaggio e fui costretto al rinvio. Si rivelò poi persona diretta e risoluta nei giudizi, ma nei miei confronti, anche in seguito, affabile e generosa. Benché, come consiglia Santalucia (p. 47), non sia opportuno insistere troppo sugli aspetti di colore per non ingenerare ora un'impressione errata alle ultime leve romanistiche che possono solo sentirne parlare, quel volto di Copanello conviviale, sorridente e pure non alieno da punte scapigliate, al di là dei contrasti che la celebrata *pax* copanelliana riusciva almeno *pro tempore* a sfocare, ha comunque contribuito – a mio avviso in misura non inferiore rispetto al volto formativo – a corroborare un senso di appartenenza alla nostra disciplina che per decenni è stato di tutt'altro che trascurabile aiuto nel percorso non grato riservatole dalla legislazione universitaria della contemporaneità, alimentando con un'imponente presenza giovanile, fatta perfino di studenti coinvolti da Corbino nell'organizzazione – poiché allora tra questi, lo rammenta con toni quasi lirici Donatella Monteverdi (pp. 65-67) – la fiducia nella sua continuità e nella sua forza vitale. Nel breve discorso a chiusura dei lavori (p. 393), Isa Piro, che insieme con Sandro Corbino del convegno è stata l'anima, afferma di aver percepito il rigenerarsi dello spirito di Copanello. Benché d'acchito non appaia tale, si tratta di un'affermazione forte: se è così – e non vedo ragione di dubitarne –, dall'iniziativa non solo l'organizzatrice ma la nostra intera comunità scientifica non avrebbe potuto attendersi un esito più confortante.

RENZO LAMBERTINI